

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 04/02/2020

FATTO

La ricorrente stipulava, in data 8.10.2009, il contratto di finanziamento n. ***219 estinguibile mediante cessione del quinto, pari a € 34.800,00 da rimborsare in 120 rate di € 290,00 ciascuna. In data 13.10.2009 stipulava altresì il contratto n. ***252 estinguibile mediante cessione del quinto, pari a € 34.680,00 da rimborsare in 120 rate di € 289,00 ciascuna.

Il contratto n. ***219 veniva estinto anticipatamente, in data 31.08.2011, dopo il pagamento della rata n. 22. Lo stesso giorno veniva estinto anticipatamente il contratto n. ***252, dopo il pagamento della rata n. 22.

Il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 7.098,53, a titolo di quote non maturate a valere sulle commissioni e sugli oneri assicurativi, con riguardo a due contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, oltre al rimborso del contributo di 20,00 euro versato per la presentazione del ricorso. Chiede altresì la refusione delle spese di assistenza professionale per un ammontare pari a € 400,00.

L'intermediario resiste al ricorso, eccependo – in via preliminare – che il reclamo sarebbe stato presentato dal rappresentante volontario del ricorrente in assenza di idonea procura. Nel merito, per quanto riguarda la richiesta di rimborso della commissione finanziaria percepita dall'agente, precisa che la stessa si riferisce esclusivamente alla prestazione svolta dall'agente, cui era stato conferito apposito mandato. Inoltre, afferma la natura *up front* della suddetta commissione, poiché riguarderebbe oneri che remunerano l'attività di collocamento e promozione del finanziamento. Per quanto concerne il rimborso degli oneri



assicurativi non maturati, sostiene che, ai fini del calcolo degli stessi, si deve considerare, in relazione al rischio impiego, il premio netto pari ad € 337,02 per il primo finanziamento n. ***219 ed € 336,03 per secondo finanziamento n. ***252. Infine, afferma che le spese legali non sono dovute. L'intermediario ha altresì inoltrato una nota di integrazione alle controdeduzioni per comunicare i seguenti rimborsi da parte della compagnia assicurativa: € 275,12 per il finanziamento n. ***219 ed € 274,53 per il finanziamento n. ***252. L'intermediario, al fine di transigere la vicenda, si è dichiarato disposto ad offrire la somma di euro 3.698,06, calcolata secondo il dettaglio di seguito riportato, oltre al rimborso del contributo di 20,00 versato per la presentazione del ricorso. Alla luce di quanto esposto chiede, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile in quanto presentato in assenza di un valido reclamo. In via subordinata, chiede che l'Arbitro ritenga adeguata la somma offerta a titolo transattivo; respingendo, dunque, ogni maggior pretesa.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso. Non merita accoglimento l'eccezione sollevata in via preliminare dall'intermediario, in quanto, secondo l'orientamento consolidato dell'ABF, il difetto di procura inerente al reclamo, in casi analoghi a quello in esame, non inficia la validità dello stesso (v. in proposito Coll. Roma, decisione n. 101 del 12/01/2017).

2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.

3. Si ricorda che in materia è recentemente intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.

4. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

5. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo



quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie sono disciplinate dai principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebitato. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

6. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

7. Occorre precisare che l'importo di spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è invece assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, comma 1, TUB nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

8. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio *pro rata temporis*, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, detratti gli importi già rimborsati dall'intermediario, per il contratto n.***219 è pari a € 3.273,62, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	22	rate residue	98	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni				4.030,88	3.291,89	192,08	3.099,81
Oneri assicurativi (rischio vita)				212,70	173,71		173,71
Oneri assicurativi rischio impiego (premio netto)				337,02	275,23	275,12	0,11
Totale							3.273,62

9. Per il contratto n. ***252, in applicazione del menzionato criterio *pro rata temporis*, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, detratti gli importi già rimborsati dall'intermediario, è invece pari a € 3.261,54, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	22	rate residue	98	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni				4.016,98	3.280,53	192,08	3.088,45
Oneri assicurativi (rischio vita)				212,07	173,19		173,19
Oneri assicurativi rischio impiego (premio netto)				336,03	274,42	274,53	-0,11
Totale							3.261,54

10. Non può accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 6.535,16. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA